



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 07/01/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA? COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA ESERCIZIO 2018

L'anno 2019 ,il giorno 07del mese di gennaio alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa. Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
BOSSO MASSIMO	PRESIDENTE	P
FIORINI STEFANO	ASSESSORE	P
MAZZETTI STEFANO	ASSESSORE	A
RIZZOLI STEFANO	ASSESSORE	P
RUSCIGNO DANIELE	ASSESSORE	P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa il sergretario / F.F. Dott. Daniele Rumpianesi che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente\Vice Presidente ,BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO
E SAMOGGIA ESERCIZIO 2018**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Premesso che:

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visti:

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Preso atto che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte di quest'organo;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile All. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare

un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2 Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quota

Ritenuto che il concetto di "influenza dominante", con riferimento ai contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società controllate, vada inteso in senso sostanziale ovvero come contratti il cui valore sia idoneo ad esercitare tale tipo di influenza;

Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

- 1) il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) il perimetro di consolidamento del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del GAP nei casi di:

a)irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

- b)impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
- c)enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione;

Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Unione dei Comuni sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Unione:

- n. 6 del 22.03.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- n. 31 del 02.10.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- n. 22 del 29.10.2018 con cui è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Visti altresì gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica dell’Unione dei Comuni, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, da cui risulta il seguente elenco:

ASC InSieme	ente strumentale al 100% di partecipazione dell’Unione, azienda speciale
G.A.L. dell’Appennino Bolognese – s.c.r.l.	Società non totalmente a partecipazione pubblica
Lepida S.p.A.	Società a totale partecipazione pubblica, che svolge un servizio pubblico locale e che pertanto rientra nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”

Stabilito che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Unione dei Comuni”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presenti
Enti Strumentali controllati	ASC InSieme Azienda Speciale
Enti Strumentali Partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presente
Società partecipate	G.A.L. Appennino Bolognese Lepida S.P.A.

Dato atto che quindi che rientrano nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” le società sopra

indicate;

Considerato che dal 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, e quindi Lepida S.p.A. viene inclusa nel perimetro di consolidamento;

Preso atto che per l'anno 2017 per determinare la soglia di rilevanza delle società partecipate è necessario confrontare i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio contabile sul consolidamento (All. 4/4) che devono presentare, per ciascuno dei parametri previsti, una incidenza inferiore al 10 per cento;

Considerato che le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio disponibile risultano i seguenti:

	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia – anno 2017	6.723.376,14	2.272.905,58	14.293.700,73
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)	672.337,61	227.290,56	1.429.370,07
GAL Appennino Bolognese	749.456,00	81.302,00	219.956,00

e che pertanto è necessario inserire all'interno dei componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, gli organismi partecipati che compongono il perimetro e l'ambito di consolidamento inserendo GAL dell'Appennino Bolognese;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impedisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia i seguenti organismi partecipati, che compongono il perimetro e l'ambito di consolidamento:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presenti
Enti Strumentali controllati	ASC InSieme Azienda Speciale
Enti Strumentali Partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presente
Società partecipate	G.A.L. Appennino Bolognese Lepida S.P.A.

- 2) di individuare il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presenti
Enti Strumentali controllati	ASC InSieme Azienda Speciale
Enti Strumentali Partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presente
Società partecipate	G.A.L. Appennino Bolognese Lepida S.P.A.

- 3) di trasmettere il presente atto alle società comprese nel Gruppo amministrazione pubblica;
- 4) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio

successivo.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA? COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA ESERCIZIO 2018

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto BATTISTINI FABIANA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 124 del 17/12/2018.

Note:

Casalecchio di Reno(BO), 17/12/2018

Il Responsabile del Servizio

FABIANA BATTISTINI



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA? COSTITUENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E
SAMOGGIA ESERCIZIO 2018**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 124 del 17/12/2018 si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 17/12/2018

Il Responsabile Economico Finanziario
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE

BOSSO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio online dell'unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia a partire dal 18/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 18.02.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiglieri ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Data 18/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Patrizia D'Ambrosio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.L.gs n.

82/2005 e s.m.i)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000 n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 18/01/2019 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini il 29/01/2019

Data 18/01/2019

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.L.gs n.

82/2005 e s.m.i)

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 23/01/2019

Il pubblico ufficiale competente